

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

23.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi e sostituzioni:		BRONZUTO	351, 352
PRESIDENTE	346	MORO DINO	350, 351
Inversione dell'ordine del giorno:		PASCARIELLO	370, 371
PRESIDENTE	346	RACCHETTI	373
MORO DINO	346	RAICICH	349, 350, 353, 354, 366, 367 368, 370, 371, 372, 373, 374
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		RAUSA	351, 370, 373
SPITELLA ed altri; BRIZIOLI e LONGO PIETRO; MASCHIELLA e CAPONI; ALMIRANTE e MENICACCI: Ammissione degli studenti della università di Assisi nelle università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti (<i>Testo unificato già approvato dalla VII Commissione della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (955-992-988-1178-B) .	346	ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	353, 354, 368 371, 372, 373, 374
PRESIDENTE	346	SPITELLA, <i>Relatore</i>	347, 348, 349, 352, 353 354, 366, 368, 370, 372, 373
ABBIATI, <i>Relatore</i>	346, 347	Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Modifiche ed integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 agosto 1962, n. 1336, relative alle Ville Venete (2078);	
BADALONI MARIA ed altri: Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali (2076)	347	LEZZI: Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo (2285)	355
PRESIDENTE	347, 349, 351, 352, 354, 355, 365 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374	PRESIDENTE	355, 356, 357, 358, 359 360, 361, 362, 363, 364, 365
BADALONI MARIA	349, 350, 354, 366 368, 370, 372, 373	BADALONI MARIA	362
BARDOTTI	354, 373	BERTÈ, <i>Relatore</i>	355, 356, 358, 360, 361, 363
		BRONZUTO	358, 360, 361, 364, 365
		CALVETTI	364
		LEZZI	358, 362
		LOPERFIDO	357, 358, 361, 362, 364
		MORO DINO	357, 362
		RAUSA	365
		ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	357, 358, 360 361, 362, 363
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	374, 375

La seduta comincia alle 10,15.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedo e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Mitterdorfer. Comunico altresì che, per l'esame della proposta di legge n. 955-992-988-1178-B, i deputati Lettieri e Sullo sono sostituiti rispettivamente dai deputati Patrini e Caiazza. Per l'esame della proposta di legge n. 2076, i deputati Fusaro, Granata, Lettieri, Rognoni e Sullo sono rispettivamente sostituiti dai deputati Galli, Skerk, Isgrò, De Ponti e Ciaffi. Per l'esame del disegno di legge n. 2078 e della proposta di legge n. 2285, il deputato Sullo è sostituito dal deputato Caiazza.

Inversione dell'ordine del giorno.

MORO DINO. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il testo unificato delle proposte di legge n. 955-992-988-1178-B: « Ammissione degli studenti della università di Assisi nelle università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione delle proposte di legge Spitella ed altri; Brizioli e Longo Pietro; Maschiella e Caponi; Almirante e Menicacci: Ammissione degli studenti della università di Assisi nelle università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti (Testo unificato già approvato dalla VIII Commissione della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (955-992-988-1178-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Spitella, Radi, Micheli Filippo, Anselmi Tina; Brizioli e Longo Pietro; Maschiella e Caponi; Almirante e Menicacci: « Ammissione degli studenti dell'università di Assisi nelle università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti ».

La nostra Commissione aveva approvato il testo unificato, che è stato modificato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Abbiati.

ABBIATI, *Relatore*. La prima modifica che il Senato ha apportato al testo unificato approvato dalla nostra Commissione riguarda la sostituzione dell'anno accademico 1968-69 con l'anno accademico 1970-71, per la semplice ragione che è ormai passato un anno da quando noi approvammo il provvedimento.

La seconda modifica è puramente formale. La nostra Commissione aveva approvato un testo che consentisse l'accesso degli studenti di Assisi alle facoltà di università statali, il Senato lo ha modificato nel senso di riconoscere questo accesso anche alle facoltà riconosciute dallo Stato, cioè allarga in sostanza il numero delle università alle quali possono accedere gli studenti interessati a questo provvedimento.

Per le ragioni illustrate propongo che la Commissione approvi il provvedimento così come lo ha modificato il Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Gli studenti, che siano stati regolarmente iscritti negli anni accademici dal 1964-65 al 1967-68 presso l'università funzionante in via di fatto, in tali anni, nella città di Assisi, sono ammessi a frequentare, nell'anno accademico 1968-69, presso le facoltà di magistero e di lingue straniere statali della Repubblica, l'anno in corso immediatamente successivo a quello, o a quelli, per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi di detta università, secondo la tabella A che si allega alla presente legge.

In nessun caso è consentita soluzione di continuità negli anni di iscrizione, qualunque sia il numero degli esami superati.

Il periodo di tempo impiegato nel servizio militare di leva, purché iniziato dopo la prima iscrizione ai corsi di detta università, sarà ritenuto utile, agli effetti di cui ai commi precedenti, qualunque sia il numero degli esami superati, per un massimo di due anni.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Gli studenti i quali siano stati regolarmente iscritti negli anni accademici dal 1964-65 al 1967-68 presso l'università che, in via di fatto, è stata in funzione in tali anni nella città di Assisi, sono ammessi ad iscriversi, con decorrenza dall'anno accademico 1970-71, presso le facoltà, statali e riconosciute dallo Stato, di magistero e di lingue straniere, nell'anno di corso immediatamente successivo a quello, o a quelli, per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano degli studi di detta università, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

In nessun caso è consentita soluzione di continuità negli anni di iscrizione, qualunque sia il numero degli esami superati.

Il periodo di tempo impiegato nel servizio militare di leva, purché iniziato dopo la prima iscrizione ai corsi di detta università, sarà ritenuto utile, agli effetti di cui ai commi precedenti, qualunque sia il numero degli esami superati, per un massimo di due anni ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti svolti e gli esami superati nell'università di Assisi, purché essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente quello per il quale ottengano l'iscrizione nelle università statali nell'anno accademico 1968-69.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto, fra quelli ritenuti caratterizzanti del corso di studi, dal consiglio della facoltà presso la quale lo studente avrà ottenuto l'iscrizione.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati nell'università di Assisi, purché essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente quello per il quale ottengano l'iscrizione nelle università statali o riconosciute.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto, fra quelli ritenuti caratterizzanti del corso di studi, dal consiglio della facoltà presso la quale lo studente avrà ottenuto l'iscrizione ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Gli studenti, che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente articolo 1, potranno avanzare domanda di iscrizione, corredata dalla necessaria documentazione, all'università statale da loro prescelta, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la modifica introdotta dal Senato.

(È approvata).

A seguito di tale soppressione il successivo articolo diventa numero 3. A questo articolo e alla tabella A non sono state apportate modificazioni.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Badaloni Maria ed altri: Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali (2076).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di iniziativa dei deputati Badaloni Maria, Spitella, Romanato, Giordano, Bardotti, Bertè, Racchetti, Rausa, Cattaneo Petrini Giannina, Meucci, Ciaffi: « Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali ».

L'onorevole Spitella ha facoltà di svolgere la relazione.

SPITELLA, *Relatore*. La Commissione conosce già ampiamente il problema perché se ne è discusso in occasione della approvazione della legge sulla sperimentazione delle classi quarte e quinte degli istituti professionali. Ci furono allora pressioni per arrivare all'ado-

zione di un provvedimento che riguardasse anche gli istituti d'arte.

Richiamerò brevemente la situazione. Negli istituti d'arte che, come è noto, si articolano in corsi triennali, sono stati istituiti successivi corsi in base al regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214: cioè corsi superiori che praticamente hanno tre caratteri distinti; si tratta di corsi di perfezionamento (in numero di 83), corsi superiori di magistero (in numero di 7), corsi superiori di arte applicata e disegno industriale (in numero di 6). Tenendo conto del fatto che gli istituti di arte sono 115 si rileva che quasi tutti (tranne 15 o 20) hanno questi corsi superiori.

Questi corsi, in particolare gli 83 di perfezionamento, sono regolati da circolari ministeriali del 1966 e del 1967 e nascono con un programma specificatamente destinato alle materie tecniche (disegno professionale, storia dell'arte applicata, tecnologia del disegno dal vero, disegno geometrico, architettura plastica, esercizi di laboratorio, ecc.), programma che è stato allargato con l'integrazione di insegnamenti quali italiano, storia, geografia, educazione civica, matematica, fisica, tecnologia, ecc. Questi programmi, però, non sono rigorosamente uniformi perché in parte sono stati lasciati all'autonomia dei diversi istituti.

Tuttavia, le disposizioni ministeriali garantiscono una larga uniformità.

Accanto a queste realtà di fatto, dobbiamo considerare l'innovazione introdotta dalla legge riguardante la sperimentazione negli istituti professionali, recentemente approvata dal Parlamento. Poiché per certi aspetti gli istituti d'arte sono assimilabili agli istituti professionali, sembra giusto alla proponente del progetto di legge in esame, onorevole Maria Badaloni, che le classi quarte e quinte di tipo sperimentale siano istituite anche presso gli istituti d'arte e che, a conclusione dei corsi, gli alunni che frequentano tali scuole possano sostenere un esame di stato che permetta loro di accedere all'università. Ora, la proposta di legge di cui stiamo discutendo, integrata e completata da alcuni emendamenti presentati dalla stessa proponente, si sviluppa lungo questa direttrice. Essendo ormai passati vari mesi dall'approvazione della legge concernente la sperimentazione negli istituti professionali ed essendo quindi l'anno scolastico 1969-70 quasi ultimato, non è possibile che la proposta di legge n. 2076 possa essere immediatamente applicata, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'approvazione da parte del Senato.

Si propone, quindi, un'articolazione di questo genere: a decorrere dall'anno scolastico 1970-71, e per tale anno, i corsi di sperimentazione saranno istituiti nelle classi quarte; a decorrere dall'anno scolastico 1971-1972, invece, essi saranno istituiti anche presso le classi quinte. Al termine di questo biennio, come abbiamo detto, gli alunni saranno chiamati a sostenere l'esame di Stato, che permetterà loro di accedere alle facoltà universitarie. Inoltre, gli studenti che, nell'anno scolastico 1969-70, abbiano frequentato la classe prima di questo biennio, o triennio, a seconda che si tratti di magistero o di corsi di perfezionamento, avranno la possibilità di frequentare la seconda classe nell'anno scolastico 1970-71; gli alunni che, nell'anno scolastico che si sta concludendo, abbiano frequentato la classe seconda, potranno sostenere un esame di Stato entro l'ottobre di questo anno, secondo quanto previsto da un emendamento presentato dall'onorevole Maria Badaloni. Evidentemente, perché ciò sia possibile, è necessario ottenere l'approvazione del Senato, l'emanazione dell'ordinanza ministeriale relativa e la costituzione di una commissione per l'esame di Stato in unica sessione, come del resto avviene per gli altri settori dell'istruzione secondaria.

Un esame che accerti in qualche modo la preparazione di questi giovani esiste, in effetti, ma non è valido ai fini dell'accesso alle facoltà universitarie. La proposta di legge Badaloni, inoltre, si preoccupa di creare una condizione di parità per quegli studenti che non abbiano potuto frequentare questi corsi di sperimentazione ma che, comunque, abbiano conseguito il diploma finale del triennio da due anni o che abbiano ottenuto la iscrizione al terzo anno presso l'Accademia di Belle Arti e ci rendiamo conto della necessità di arrivare, in sede di riforma universitaria, ad una definizione di questo problema. Comunque, ai proponenti non sembra equo che i giovani che abbiano frequentato i corsi liberi possano sostenere l'esame per l'ammissione alle facoltà universitarie, mentre coloro che abbiano frequentato l'Accademia di Belle Arti, cioè dei corsi per taluni aspetti più approfonditi, non possano sostenere l'esame di Stato. Nelle norme transitorie si cerca di porre rimedio a questa situazione di disparità.

Non mi pare che vi sia niente altro da aggiungere: la materia è sufficientemente chiara. Resto comunque a disposizione dei colleghi per eventuali ulteriori delucidazioni e nel caso in cui essi volessero prendere visione dei pro-

grammi di studi seguiti durante questi corsi nei vari istituti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BADALONI MARIA. Vorrei illustrare i motivi che mi hanno spinto a presentare gli emendamenti ai quali ha accennato il relatore. Premetto che per la maggior parte essi hanno esclusivamente carattere formale.

Nel primo articolo, al secondo comma, il periodo: « I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici » costituisce il terzo comma dell'articolo stesso, perciò tutti i riferimenti ai diversi commi nel corso dell'articolo 1 sono da modificare. Sempre all'articolo 1, è sembrato opportuno spostare il comma: « Parimenti ai fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione artistica saranno istituiti, con le modalità indicate nel primo comma, presso istituti d'arte, allo scopo di estenderne la durata a cinque anni, corsi biennali di formazione culturale e artistica a livello di scuola secondaria artistica di grado quinquennale » subito dopo il comma riguardante l'istituzione di corsi supplementari presso gli istituti professionali. Per quanto riguarda le norme transitorie, ho voluto accogliere in esse un emendamento che i colleghi di parte socialista e comunista volevano apportare alla legge-stralcio riguardante l'università. In quella discussione, mi pare, fu chiarito che al termine dei corsi di perfezionamento stabiliti presso gli istituti d'arte non era previsto un esame di stato che permettesse l'accesso alla università. Mi è sembrato opportuno, quindi, porre gli istituti d'arte allo stesso livello degli istituti professionali.

Per il terzo, quarto e quinto comma c'è stata una precisazione, per cui si è reso opportuno modificare l'emendamento che avevo già proposto in precedenza.

Detto questo, non mi rimane altro da osservare, auspicando una rapida approvazione della proposta di legge.

RAICICH. È abbastanza significativa la data in cui fu presentata questa proposta di legge (28 novembre 1969), data di poco posteriore ad una discussione che avemmo in Commissione a proposito degli istituti professionali. In quell'occasione, la nostra parte politica tentò di estendere agli istituti d'arte quanto si prevedeva — e a parer nostro in forme che non riuscivano persuasive — per gli istituti professionali. Ma in quella sede, la nostra

parte e l'onorevole Badaloni non riuscirono ad ottenere ciò che chiedevano, cioè l'estensione agli istituti d'arte della legge concernente la sperimentazione negli istituti professionali. Si era all'inizio dell'anno scolastico in cui dovevano entrare in vigore le provvidenze di quel disegno di legge e la maggioranza aveva fretta.

L'onorevole Badaloni Maria si è fatta poi parte diligente nel presentare la proposta di legge che ora abbiamo in discussione. Devo dire che noi fin dal 6 marzo 1969 presentammo una proposta di legge, di cui è primo firmatario l'onorevole Scionti, dove la situazione degli istituti professionali e degli istituti d'arte era esaminata contestualmente in riferimento alla sperimentazione.

Nel periodo intercorso tra la presentazione della proposta di legge Badaloni e la data odierna, gli studenti e gli insegnanti degli istituti d'arte hanno dato vita a lotte per ottenere l'estensione di questo diritto. Vi sono stati anche convegni, in cui si è discusso sulla proposta Badaloni. Da questi convegni sono emerse alcune riserve nei confronti del provvedimento in esame, con proposte di correttivi (fra l'altro la proposta di legge portava una data anteriore alla successiva liberalizzazione degli accessi alle Università).

Detto questo come preambolo, ricordando che ci troviamo semplicemente a sanare una situazione che la cattiva volontà della maggioranza e del Governo ha impedito di affrontare nella sede dovuta, esprimo alcune riserve nei confronti della proposta di legge, annunciando che presenteremo alcuni emendamenti.

Mi vorrei ricollegare in questo senso alle osservazioni che, quando si discusse della sperimentazione negli istituti professionali, fecero gli onorevoli Biasini e Moro Dino; osservazioni che mi pare trovassero abbastanza larghi consensi e che concernono l'attesa (è divenuto quasi uno spettro!) della cosiddetta riforma della istruzione secondaria superiore. Allora si lamentò il modo frammentario, con il quale si legifera in questo settore della scuola. Non è più possibile considerare l'istruzione professionale come un corpo separato dall'istruzione secondaria superiore; tale atteggiamento non ha più ragione di esistere nell'attuale situazione della scuola e dell'economia del nostro paese.

Sono arrivati i risultati del convegno di Frascati e nei confronti delle prospettive della scuola secondaria superiore si continua a procedere per vie che si ignorano reciprocamente. E la stessa cosa si può dire a proposito degli istituti d'arte.

Vorrei ora chiedere alcuni chiarimenti al relatore. Nella legge per gli istituti professionali si prevede un numero chiuso (350 corsi) e il relatore sa quanto tale numero sia criticato, perché non è tale da costituire un modello controllabile con gli attuali mezzi. Né, d'altra parte, si risponde a quella esigenza di promozione dell'istruzione derivante da una domanda molto più larga di quella che sarà possibile accontentare con i 350 corsi in questione. Inoltre, se ho ben capito, dall'intervento della collega Badaloni, si rileva che in questo caso (istituti d'arte) si tratta di un numero chiuso di corsi.

BADALONI MARIA. Vorrei far rilevare che questi corsi esistono già adesso, non li istituamo con questo provvedimento. Quelli attualmente esistenti (tranne una quindicina) sono funzionanti da più di un ventennio, con programmi stabiliti dai relativi istituti e quindi già collaudati. I fondi relativi sono previsti, in appositi capitoli, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e sono stanziati per tutti gli istituti. Se alcuni istituti non hanno realizzato i corsi superiori è stato per loro volontà o perché non ritenevano di avere una attrezzatura sufficiente e non perché i finanziamenti siano stati negati.

RAICICH. Ringrazio la collega Badaloni che ha voluto chiarire. Ma desidero notare, a questo punto, che la sperimentazione si effettua su due binari diversi (forse dipenderà dalle attrezzature che i singoli istituti possiedono): si mettono, cioè, gli alunni degli istituti d'arte nelle condizioni di seguire i corsi suppletivi che consentono lo sbocco verso studi universitari, dall'altro lato per gli istituti professionali si mantiene un numero chiuso di corsi. Questo fatto ha naturalmente suscitato non pochi inconvenienti.

Questa è una mia perplessità sul modo di legiferare adottato sinora, quindi prego i colleghi di voler riflettere su quanto ho voluto illustrare. Bisognerà tra l'altro affrontare un altro problema: quello rappresentato dal rapporto che scaturisce tra gli studenti interessati a questo provvedimento e gli alunni dell'Accademia di belle arti. Problema che è stato sottolineato da varie parti, anche in studi pregevoli. Un problema che non poteva essere affrontato in questa proposta di legge, ma che in un certo senso la pregiudica.

A conclusione di questo mio intervento desidero quindi ripetere che questa proposta di legge lascia in noi dei motivi di perplessità (anche se restano valutazioni di fondo che meritano il nostro consenso) specialmente per

quanto riguarda questo modo di legiferare, su un terreno minato come quello dell'istruzione secondaria; cioè viene ripetuta sempre l'eterna promessa di provvedere alla riforma della scuola secondaria superiore. Attesa, questa della riforma della scuola secondaria superiore, che è stata riempita solo dalle dichiarazioni di buona volontà rilasciate dal Ministro della pubblica istruzione.

MORO DINO. Quando discutemmo della legge 27 ottobre 1969, n. 745, con la quale si introduceva il principio e l'attuazione della sperimentazione e della estensione delle dimensioni culturali degli istituti professionali (dimensioni che dessero la possibilità agli studenti di accedere all'università), il mio gruppo sollevò alcune obiezioni.

Esprimemmo allora la preoccupazione che non si trattasse di una sperimentazione, ma della formulazione di istituti i quali avrebbero reso permanente l'attuale struttura della istruzione professionale e deprecammo anche allora il fatto che quella sperimentazione non venisse estesa a tutti gli istituti professionali d'Italia, sottolineando che questo fatto avrebbe certamente prodotto una reazione negativa in coloro i quali sarebbero stati esclusi dalla possibilità di seguire questi nuovi corsi. Rinoviamo, quindi, per questa proposta di legge, che porta come primo firmatario il nome della onorevole Badaloni, le stesse perplessità.

Ho più volte richiamato l'attenzione dei colleghi e del rappresentante del Governo sulla esigenza di prendere una precisa posizione su tutto il problema (certo molto complesso, ma importantissimo) della istruzione secondaria superiore. Mi sembra, però, se ho capito bene le esposizioni del relatore, a proposito degli istituti d'arte, che questa istituzionalizzazione dell'attuale struttura dell'istruzione professionale diventerà completa, perché praticamente tutti gli istituti d'arte italiani saranno posti nelle condizioni di istituire questi corsi.

Si parte, quindi, dal principio che la sperimentazione effettuata negli istituti professionali sia stata valida e si trasferisce interamente questo principio al livello degli istituti d'arte in modo che questi ultimi siano collegati a questa norma. Di conseguenza a noi sembra che in questa maniera si arrivi, sostanzialmente, a modificare l'attuale struttura della istruzione professionale e ci sembra preoccupante che si arrivi a questo senza che ci sia stata la possibilità di affrontare globalmente, nella sua complessità, il problema dell'istruzione secondaria superiore.

Noi quindi ci auguriamo che questa Commissione sia posta finalmente nella condizione di poter discutere globalmente il problema della scuola secondaria superiore italiana. Noi dobbiamo avere almeno la possibilità di dire se vi debbono essere canali diversi di scuola secondaria superiore, se vi debbano essere canali di istruzione professionale indipendenti eventualmente da altri canali che non siano professionali, oppure se il concetto stesso di istruzione professionale, distinta e separata dall'istruzione secondaria normale, sia un concetto superato e non debba essere profondamente rivisto.

Noi non voteremo contro questa proposta di legge, ma io vorrei ricordare al rappresentante del Governo che il Ministro della pubblica istruzione, in una delle precedenti sedute, ha espresso il desiderio che si apra almeno una discussione preliminare sul tema della riforma della scuola media secondaria superiore; discussione che potrebbe anche non portare immediatamente alla formulazione e all'approvazione di un testo legislativo. Io mi auguro che il Governo ponga la nostra Commissione nella condizione di svolgere questo dibattito. A questo proposito, noi abbiamo avanzato la proposta di lavorare a questa riforma insieme con i colleghi della sesta Commissione del Senato: sono però emerse delle perplessità che io per altro condivido.

Vorrei osservare, inoltre, che legiferare sui problemi del personale della scuola secondaria superiore significa, praticamente, legiferare sulle strutture esistenti attualmente nella scuola media superiore. È per questo motivo che mi sono sforzato di mettere in evidenza questo aspetto della legge: cioè, non si tratta di estendere meccanicamente un principio già accettato per gli istituti di istruzione professionale, ma sostanzialmente si viene ad attuare una codificazione delle attuali strutture dell'istruzione professionale. Potrei anche essere d'accordo sul fatto che l'istruzione professionale deve rappresentare un canale di istruzione autonomo rispetto alla istruzione secondaria superiore: ma queste cose dobbiamo esporle chiaramente, assumendo una posizione definitiva. Quindi, pur rendendoci conto della necessità dell'approvazione della proposta di legge, vorremmo insistere, signor Presidente, perché si apra questa discussione di carattere generale sul problema della riforma della scuola media superiore. A nostro giudizio, infatti, questa questione è politicamente e socialmente di grandissima importanza: forse anche più importante del problema della università italiana.

PRESIDENTE. Mi farò interprete presso il Ministero di questo suo desiderio, onorevole Moro.

RAUSA. Io debbo fare una doverosa dichiarazione. Come relatore, a suo tempo, della proposta di legge divenuta la legge n. 754, riguardante la sperimentazione negli istituti professionali, e pur essendo d'accordo su tutte le richieste avanzate dall'onorevole Badaloni e da altri colleghi, doveti respingere un emendamento al progetto di legge per evitare che, ad un anno già iniziato, la legge stessa fosse vanificata.

Io sono, quindi, pienamente favorevole a questa proposta di legge Badaloni ed altri e anche agli emendamenti che molto attentamente precisano la natura non rivoluzionaria, ma equiparatrice della proposta stessa. Vorrei sottolineare, anzi, che per quanto concerne gli istituti d'arte si manifesta la stessa situazione che tempo fa era propria di alcuni istituti professionali; faccio presente, inoltre, che i corsi sperimentali attualmente esistenti presso gli istituti d'arte, hanno dato ottima prova. Noi dobbiamo, quindi, prendere assolutamente atto di ciò, ma non dimentichiamo che, approvando questa proposta di legge, non si realizza una riforma parziale, settoriale, della scuola media superiore: si riconosce soltanto un lungo tirocinio di studi positivamente sperimentato.

C'è poi una terza osservazione che vorrei fare a sostegno di questa legge: per realizzare una riforma generale della scuola secondaria superiore non si può procedere *ex abrupto* ad innovazioni in tutte le direzioni, ma occorre procedere attraverso serie e caute sperimentazioni.

Concludo affermando che delle osservazioni più particolari, riferite al numero limitato dei corsi degli istituti professionali, possono essere espresse in un secondo tempo, in quanto non esiste la possibilità di farle contestualmente a questa proposta di legge, la quale non è profondamente innovatrice ma dovrebbe rivelarsi preziosa nel discorso che anche io auspico aperto al più presto sulla riforma generale dell'istruzione secondaria superiore.

BRONZUTO. Condivido l'ultima parte dell'intervento dell'onorevole Dino Moro, ma penso che il collega avrebbe dovuto manifestare queste sue opinioni prima che il progetto di legge venisse presentato in sede legislativa. Infatti, questa proposta di legge, come del resto quella concernente la sperimentazione

negli istituti professionali, una volta portata in sede legislativa verrà approvata senza modifiche sostanziali.

A mio parere, quindi, il discorso sulla necessità di una riforma generale dell'istruzione secondaria superiore è unicamente una dimostrazione di buona volontà: niente altro.

In realtà, per quanto riguarda la politica scolastica, noi continuiamo a fare da anni il mestiere dei custodi e degli inservienti di un museo, nel quale conserviamo antiche opere d'arte, rappresentate dalle attuali strutture scolastiche, che risalgono ad un secolo fa, senza avere mai il coraggio di riformarle alla base, soprattutto nei confronti dell'istruzione secondaria di secondo grado. Ogni tanto invece ci limitiamo a qualche nuova acquisizione: così vengono fuori i corsi sperimentali per gli istituti professionali.

Anche attraverso l'esame di questo provvedimento, la volontà del Governo è di non modificare nulla, di lasciare le cose come stanno, mantenendo invariato il carattere di classe della scuola italiana. La scuola secondaria di secondo grado, nonostante tutto, resta divisa in scuola dei ricchi e in scuola dei poveri: da una parte vi sono i licei classici, dall'altra si aggravano le condizioni degli istituti professionali.

Del resto, ciò che sta accadendo al Senato, in sede di cosiddetta riforma dell'università, è la prova più chiara della volontà della maggioranza di dequalificare gli studi.

PRESIDENTE. Abbiamo tuttavia approvato la legge che liberalizza gli accessi all'Università.

BRONZUTO. Noi apriamo le università agli istituti professionali e d'arte, ma al massimo ricaveremo da questi ragazzi una tassa annuale per il primo anno, perché la stragrande maggioranza di questi giovani non potrà continuare i corsi universitari, perché le scuole da cui provengono sono mantenute volutamente ad un livello culturale molto basso. Questa è la verità: provvedimenti come quello in esame hanno troppo sapore elettorale e assumono il senso di un inganno dinanzi alla spinta che viene dagli studenti, che vogliono una trasformazione radicale della scuola, dalle elementari sino all'università. Né ci si può illudere con queste forme di inganni periodici di eludere questa spinta che diventerà sempre più forte.

Vorrei sottolineare un'enorme contraddizione inserita nella proposta di legge. L'onorevole Badaloni sosteneva che per quanto ri-

guarda gli istituti professionali non era possibile istituire più di 350 corsi: è possibile che si debba legiferare solo in base ad un numero e non in base ad un diritto comune? Se gli istituti d'arte fossero stati 700, avremmo istituito corsi speciali solo per alcuni e per altri no? Perché si prevedono solo 50 corsi ai fini di elevare il livello culturale? È dunque solamente una questione di conti, di numeri, di disponibilità di bilancio? Ecco dov'è l'inganno: si concede e si nega contemporaneamente un diritto a dei cittadini italiani!

Altra perplessità desidero manifestare nei confronti del sistema della sperimentazione. Se per caso essa dovesse andar male, dopo due o tre anni verrà eliminata dagli istituti d'arte? A coloro che oggi si iscrivono agli istituti d'arte, sarà tolta la possibilità di frequentare il successivo biennio per accedere all'università? La decisione sarà presa da una commissione di esperti, nella quale il mondo della scuola non conta nulla, gli studenti non hanno nessuna parola e così gli stessi insegnanti.

Per tali motivi queste sono leggi che non servono, che non aiutano gli studenti, che non affrontano nessun discorso di trasformazione profonda della scuola italiana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPITELLA, Relatore. Mi pare che il discorso principale sia relativo al problema del rapporto con gli istituti professionali e al numero degli istituti, in cui si istituisce il funzionamento di questi corsi.

Credo che non sia necessario riprendere dettagliatamente tutte le argomentazioni che sono state portate qui in occasione della istituzione dei corsi sperimentali negli istituti professionali. Ritengo però di dover confermare quello che anche allora, sia da parte mia che da parte di altri colleghi, fu detto. Cioè che, effettivamente, la sperimentazione di classi quarte e quinte negli istituti professionali abbia una sua validità obiettiva proprio in previsione delle scelte che il Parlamento dovrà fare in ordine alla riforma della istruzione secondaria superiore.

Si potrà continuare a nutrire qualche perplessità sul numero, per altro molto ampliato, dei 350 corsi che il Parlamento stabilì dovesse essere il numero dei corsi funzionanti nei vari istituti. A questo riguardo ci sono stati alcuni inconvenienti (pur se assai limitati) anche nei dibattiti che sono avvenuti in sede di commissione ministeriale. In sostanza è emerso

che la direzione generale dell'istruzione professionale, salvo qualche difficoltà, si è trovata in condizione di fronteggiare le richieste che ci sono state, anche in relazione al numero degli alunni interessati a queste modifiche.

A proposito di questa commissione credo che non sia da accettare la critica che fa il collega Bronzuto, perché una rappresentanza nel mondo della scuola c'è e mi pare anche che sia piuttosto valida, accanto a quella del mondo imprenditoriale.

Una volta stabilito per questi istituti professionali un corso di studi che comprendesse anche un quinto anno, veniva di conseguenza la necessità di assicurare ai giovani che frequentano questi corsi lo sbocco all'università. Questa iniziativa (collegata anche ad altri provvedimenti) non credo che tenda a dequalificare l'università; mi sembra quindi che le affermazioni fatte dal collega Bronzuto assomiglino più a posizioni di destra che a quelle della sua parte politica. Desidero poi sottolineare come la battaglia per la liberalizzazione degli accessi all'università sia stata una battaglia di cui tutti hanno riconosciuto il valore innovatore.

Una volta definita questa esigenza di classi sperimentali per gli istituti professionali, era giusto che il Parlamento si preoccupasse anche degli istituti d'arte, per non creare delle discriminazioni soprattutto tenendo presente il fatto che lì, sia pure in forma non definita dal punto di vista normativo, queste classi quarte e quinte esistevano già.

Fare un provvedimento legislativo era necessario per regolamentare questa sperimentazione e soprattutto per fare in modo che gli istituti avessero un collegamento con entità in grado di definire gli orientamenti dei corsi suppletivi a livello nazionale e di giudicarne i risultati.

Si è detto che questo provvedimento crea una discriminazione con i licei artistici, ma anche per i licei artistici con l'introduzione del quinto anno si è inserito il provvedimento relativo alla liberalizzazione degli accessi alla università e si è quindi arrivati ad una posizione che supera questa condizione di eventuale inferiorità per gli alunni che hanno frequentato tali licei. Il discorso sulla opportunità di arrivare all'unificazione dei due tipi di istituto o invece alla loro differenziazione è un discorso particolarmente impegnativo e complesso che richiederebbe altri elementi per un giudizio abbastanza adeguato e va quindi considerato in altro modo.

Per quanto riguarda il numero a me pare che richiedere una limitazione per i corsi degli

istituti d'arte non sia una cosa giusta, soprattutto se si tiene conto del fatto che ci troviamo di fronte ad una settantina di istituti presso i quali esistono corsi di perfezionamento, a sette istituti presso i quali esistono corsi di magistero (Faenza, Firenze, Napoli, Trieste, Urbino e Venezia, ...) e a sei presso i quali esistono corsi superiori di arte applicata e disegno industriale, per cui si arriva complessivamente ad un numero di 83 istituti che hanno i corsi suppletivi. Escludere una parte di questi istituti non mi sembra una cosa giusta.

Desidero far rilevare, inoltre, che mentre per i 350 corsi degli istituti professionali esiste il notevole problema finanziario, qui in sostanza noi ci troviamo ad avere dei finanziamenti che, in gran parte, già sono acquisiti perché questi corsi funzionano già da diversi anni. Si tratterà solo di completare questo finanziamento per gli altri 25, 30 corsi di nuova istituzione, ma faccio rilevare che si tratta di una spesa estremamente limitata.

Per i motivi illustrati ritengo quindi che il provvedimento debba essere senz'altro approvato pur riaffermando qui, questa mattina, che bisogna al più presto effettuare la riforma della istruzione secondaria superiore.

A conclusione di questo intervento desidero solo aggiungere che proporrei, dove si dice che la sessione degli esami per quest'anno si dovrebbe svolgere nel mese di ottobre, di anticipare tale sessione di esami al mese di settembre dato che la validità della legge per gli esami di maturità è stabilita fino al 30 settembre, altrimenti rischieremmo di andare al di là del periodo di validità dell'attuale legge e quindi non si saprebbe a quale norma collegare questi esami particolari.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche per motivi di brevità di tempo desidero fare miei tutti gli argomenti svolti dal relatore, sollecitando quindi la Commissione ad approvare questo provvedimento.

RAICICH. Propongo che il passaggio all'esame degli articoli di questa proposta di legge venga rinviato ad altra seduta per avere il modo, da parte nostra, di trarre le opportune valutazioni dalla discussione generale, nonché di valutare gli emendamenti preannunciati dalla collega Badaloni, e preparare da parte nostra gli emendamenti che ci sembrano necessari per migliorare tale provvedimento.

Faccio presente che per provvedimenti di una certa importanza vi è stato sempre un intervallo di tempo tra la discussione generale e l'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Non so se la Commissione sia d'accordo su questa proposta.

ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non vorrei creare delle difficoltà, ma faccio presente alla Commissione che non ho avuto modo di prendere visione delle altre proposte di legge all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non sono insensibile alla sua richiesta, onorevole Raicich, ma faccio presente che gli emendamenti sono quasi tutti di carattere formale, e quindi non mi pare necessaria una ulteriore mediazione.

RAICICH. Avrei bisogno di alcune ore per presentare degli emendamenti alla proposta di legge Badaloni, e per riflettere ulteriormente su quelli già presentati.

SPITELLA, Relatore. Vorrei pregare i colleghi di non insistere nella richiesta di rinvio perché temo che domattina non potremo convocare la Commissione in sede legislativa essendo in programma delle votazioni in Aula: la seduta di domani, infatti, sarà certamente conclusiva della settimana parlamentare.

Se non concludiamo la discussione di questo progetto di legge oggi, penso che sicuramente esso non potrà più essere varato mancando i tempi tecnici: non riusciremo, cioè, ad inviarlo al Senato perché venga esaminato non appena riprenderanno i lavori parlamentari. Perciò penso si possa rinviare la discussione di un'ora.

PRESIDENTE. Condivido la preoccupazione dell'onorevole Spitella.

RAICICH. Insisto nella mia richiesta di rinvio.

Purtroppo il nostro Parlamento lavora in maniera disorganica: lunghi silenzi e poi improvvisi ingorghi. Non mi pare che questo sia un modo serio di lavorare. Posso suggerire una soluzione intermedia: propongo cioè di rinviare la discussione di questa proposta di legge ad oggi pomeriggio. Ma non si può pretendere che un gruppo parlamentare, dopo la discussione generale, che evidentemente, non è un

fatto nominale, abbia a disposizione solo venti minuti o un'ora per preparare una serie di emendamenti ad una proposta di legge che, come tutti riconoscono, tende a migliorare una precedente legge difettosa. Per cui debbo insistere nella richiesta che il passaggio agli articoli avvenga domattina o, in via subordinata, oggi pomeriggio.

BARDOTTI. Vorrei fare una riflessione. Mi rendo conto che l'andamento dei lavori parlamentari è irregolare, come osservava prima l'onorevole Raicich. Ma io credo che i lavori della nostra Commissione non debbano restare confinati in quei limiti di orario tradizionali che noi scrupolosamente osserviamo. Voglio dire che, quando dobbiamo affrontare temi di una certa importanza, per i quali occorra giungere ad una conclusione entro breve tempo, possiamo tenere le nostre riunioni, ad esempio, anche alle otto del mattino o nella tarda serata.

Vorrei pregare la Commissione di non tirarsi indietro di fronte ad un modesto sacrificio richiesto per concludere i nostri lavori prima della chiusura della Camera. Propongo che la discussione e la conclusione su questo provvedimento avvenga o stasera o domani mattina presto.

BADALONI MARIA. La proposta di legge, di cui sono la prima firmataria, risponde all'esigenza di non creare discriminazioni tra gruppi di studenti e non ha assolutamente lo scopo di riformare l'istruzione secondaria di secondo grado, né tanto meno l'istruzione artistica.

Se la legge per la sperimentazione negli istituti professionali non avesse dato la possibilità dell'accesso alle università, se non si fosse istituito un anno in più per il liceo artistico, non vi sarebbe stato alcun bisogno di presentare questa proposta di legge, perché i corsi superiori negli istituti d'arte sono in atto da parecchi anni e la sperimentazione si poteva continuare. La proposta di legge si è resa necessaria dopo il riconoscimento legale del titolo, dopo la sperimentazione negli istituti professionali, per l'accesso all'università.

Quindi non comprendo il senso di tante perplessità sollevate da questo punto di vista. Devo dire che penso di aver fatto il mio dovere nel presentare questa proposta di legge: per il resto, il mio gruppo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della di-

scussione sulla proposta di legge Badaloni Maria ed altri sarà ripreso nel pomeriggio dopo la sospensione della seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 agosto 1962, n. 1336, relative Ville Venete (2078); e della proposta di legge Lezzi: Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo (2285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 agosto 1962, n. 1336, relative alle Ville Venete » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lezzi: « Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo ».

Se non vi sono obiezioni, la discussione generale su questi due provvedimenti avverrà congiuntamente.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Bertè ha facoltà di svolgere la relazione.

BERTÈ, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dichiaro subito favorevole all'approvazione di ambedue i provvedimenti.

Per quanto riguarda il proposto provvedimento per l'ente che cura le Ville Venete, il mio parere favorevole è dovuto soprattutto al fatto che tale ente da qualche anno si trova nella condizione di non potere più svolgere il proprio compito.

Per la proposta di legge inerente le Ville vesuviane il parere favorevole è motivato soprattutto dall'urgenza dell'intervento.

Il relatore, tuttavia, non può tacere la propria convinzione che sarebbe opportuno affrontare in modo organico i problemi di tutto il settore inerente alla difesa del nostro patrimonio artistico e culturale. L'esigenza di una riforma organica è emersa chiaramente anche dal rapporto della nota commissione Franceschini, che ha lavorato in modo veramente degno di elogio anche con il concorso di alcuni colleghi i quali fanno parte della nostra Commissione.

Credo che tutti i colleghi siano d'accordo su questa considerazione, e ritengo che quando affronteremo il problema nel suo complesso si porranno questioni di notevole importanza. Devo ritenere di conseguenza che i due provvedimenti alla nostra attenzione avranno presumibilmente una durata più bre-

ve di quanto è ora previsto perché i problemi in esame finiranno, così spero, con l'essere inglobati nella riforma generale del settore. Nel quadro dei problemi di fondo voglio citare per esempio quello che riguarda il diritto di proprietà dei beni artistici e culturali: diritto che, a mio avviso, non è contestabile, ma soltanto a condizione che detto diritto venga salvaguardato in modo tale da dare la possibilità di una sufficiente apertura al pubblico; altrimenti saremmo di fronte ad una sottrazione di beni culturali alla società.

Questi problemi, che si dibatteranno al momento della riforma del settore, riguarderanno anche, per diretta competenza, le regioni.

A me sembra che dagli stessi risultati della commissione Franceschini sia emerso il fatto che l'esigenza più urgente è quella di attuare una valida ricognizione del patrimonio culturale e artistico del nostro Paese. Tanto per ripetere una frase comune, dirò « occorre conoscere per potere decidere »; credo veramente che ancora non si abbia un sufficiente grado di conoscenza dell'imponente realtà che riguarda questo settore.

I colleghi certamente ricorderanno che la legge 6 marzo 1958, n. 243 (che aveva dato vita all'Ente per le Ville Venete) aveva stabilito un periodo di finanziamento fino al 1966-1967. Il finanziamento di questo ente era previsto a carico dello Stato per la maggior parte, ma vi contribuivano anche gli enti provinciali del turismo e le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza (come risulta dalla tabella annessa alla legge stessa): l'amministrazione provinciale di Belluno con un milione, quella di Padova con 5 milioni, quella di Rovigo con un milione, quella di Treviso con 4 milioni, quella di Udine con 3 milioni, quella di Verona con 4 milioni, quella di Venezia con 4 milioni e quella di Vicenza con 5 milioni.

Con l'anno 1967 finiscono le contribuzioni. Una successiva legge (5 agosto 1962) ha prorogato l'efficacia della legge precedente fino al 30 giugno 1975. Però si è avuta, tutto sommato, una proroga dell'esistenza dell'Ente, non più sussidiato da alcun contributo obbligatorio da parte dello Stato. Quindi l'ente si trova nella condizione di svolgere soltanto una attività di carattere organizzativo senza la possibilità di interventi efficaci. Basandosi quindi sulle quote di ammortamento concesse all'ente, questo disegno di legge intende stabilire una nuova contribuzione statale obbligatoria modificando la precedente legge.

Oltre a prorogare fino al 31 dicembre il periodo di finanziamento si mira, con questo disegno di legge, a risolvere anche una questione che è particolarmente importante, quella, cioè, relativa alle sovrintendenze che non possono attendere alla progettazione dei lavori. Nell'ente vi è poi la presenza dei sovrintendenti ai monumenti per le province interessate, però, trattandosi non soltanto di monumenti, ma anche di opere che riguardano altre forme di arte figurativa, si introduce opportunamente la presenza di sovrintendenti ai monumenti delle province interessate.

Altro punto importante del provvedimento riguarda la revisione del personale. Nella precedente legge vi era la disposizione che si potessero assumere non più di sei impiegati statali (da collocarsi fuori ruolo), uno solo dei quali appartenente ai ruoli tecnici. L'ente per le ville venete non è stato dotato di personale sufficiente e si trova in difficoltà; mi sembra quindi utile la modifica che questo disegno di legge tende a stabilire: cioè dare modo all'ente di assumere, naturalmente previa autorizzazione ministeriale, con contratto a termine elementi che non siano appartenenti ai ruoli; nello stesso tempo dare modo di potere disporre di esperti di particolare competenza sia in materia di architettura che di scultura di pittura e di plastica. A me sembra che questa innovazione sia veramente molto importante.

Debbo inoltre fare rilevare che, sia per questo provvedimento, sia per la proposta di legge Lezzi riguardante le ville vesuviane, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole chiedendo però, ovviamente, una modifica intesa a fare iniziare con il primo gennaio 1970 (e fino al 1976) il periodo di previsione per la contribuzione statale.

Detto questo, il relatore viene agevolato nella sua esposizione per il secondo provvedimento. Chiedo scusa all'onorevole Lezzi se dedico solo pochi minuti alla sua interessante proposta di legge, che si inserisce proprio nel quadro degli argomenti esposti in precedenza in ordine alle ville venete.

Ho detto all'inizio di questa mia breve relazione che sono favorevole all'approvazione di ambedue le proposte di legge, in quanto la vecchia norma che regolava l'argomento ormai non può più assolvere ai propri compiti.

Noi siamo di fronte ad un fatto gravissimo per quanto attiene alle ville vesuviane del XVIII secolo: sta crollando un patrimonio artistico. La villa Campolieto, per esempio, è in completa rovina e così molte altre ville nella zona.

La proposta di legge Lezzi, a mio giudizio, ha il merito di rendere organico l'intervento dello Stato; essa è episodica, è vero, perché riguarda un territorio e un periodo artistico circoscritti; può essere invece definita strutturale in ordine alla situazione attuale, perché fino ad oggi ci si è limitati ad intervenire sporadicamente a favore di questo o di quel monumento.

La proposta di legge dà vita ad un ente che, se mi è consentito dire così, ricalca la impostazione dell'ente per la difesa delle ville venete. Per la salvaguardia delle ville vesuviane infatti la proposta di legge prevede la costituzione di un consorzio fra lo Stato e l'amministrazione provinciale di Napoli; si tratta di un consorzio « aperto » nel senso che altri enti pubblici (amministrazioni comunali, istituti di credito, ente provinciale per il turismo, ecc.) potranno associarsi, se lo vorranno.

Questo provvedimento di legge prevede anche l'esproprio delle ville nel caso in cui il proprietario, in disagiate condizioni economiche, non possa compiere i lavori di restauro necessari al monumento: naturalmente, è prevista in questo caso l'assegnazione di una abitazione al proprietario stesso.

È necessario inoltre che i colleghi sappiano che i capitoli di bilancio per i quali è richiesta la copertura di questi due provvedimenti sono il capitolo 2526 e 2546 dello stato di previsione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione: si tratta proprio dei capitoli destinati alla manutenzione, al restauro e alla custodia dei monumenti e delle opere d'arte.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bertè per la esauriente relazione e do lettura del parere che ci è giunto dalla Commissione Bilancio in merito ai provvedimenti di legge al nostro esame:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole tanto sul disegno di legge n. 2078 quanto sulla proposta di legge n. 2285. Per quanto riguarda il disegno di legge numero 2078 la Commissione segnala, per altro, alla competente Commissione di merito, la necessità di operare uno scorrimento nella decorrenza del contributo a carico del bilancio dello Stato e quindi di aggiornare all'anno finanziario in corso la indicazione di spesa e copertura contenuta nell'articolo 6 della iniziativa legislativa governativa, eliminando qualsiasi riferimento all'esercizio finanziario 1969, trattandosi di un esercizio ormai scaduto

e le cui contabilità debbono considerarsi chiuse.

Di conseguenza, il predetto articolo 6 dovrebbe risultare nella seguente nuova formulazione:

“ È concesso all'ente per le ville venete un contributo annuo di lire 200 milioni per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1976 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere annuo derivante dalla concessione del contributo di cui al precedente comma si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento dei capitoli 2526 e 2546 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi fino al 1976 per l'importo di lire cento milioni per ciascuno dei predetti capitoli.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ” ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MORO DINO. Signor Presidente, vorrei sottolineare l'opportunità di una rapida approvazione dei due provvedimenti legislativi al nostro esame, i quali hanno motivazioni diverse.

Penso che si possa dare innanzitutto un giudizio positivo dell'attività e dell'opera svolta dall'ente per la difesa delle ville venete e noi siamo pienamente d'accordo con il Governo sulla esigenza di continuare nell'opera di restauro di questi monumenti.

Vorrei far notare che i due provvedimenti di legge ci offrono la possibilità di impostare un discorso di natura più ampia.

Non c'è alcun dubbio che il consorzio per la conservazione e il restauro delle ville vesuviane possa e debba operare meritoriamente così come ha operato l'ente per la difesa delle ville venete. Però credo che sia ormai tempo di arrivare ad una conclusione sul problema fondamentale della conservazione del patrimonio artistico nazionale. Le conclusioni della commissione di indagine presieduta dal collega Franceschini nella scorsa legislatura avevano trovato una loro esigenza di attuazione a livello legislativo; ora, una commissione istituita presso il Ministero della pubblica istruzione — se le notizie che ho sono esatte — dovrebbe essere arrivata alla formulazione di un testo legislativo sui vari provvedimenti per la conservazione del patrimonio artistico nazionale.

Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se questa informazione è esatta e se il Governo abbia intenzione di sottoporre questo testo alla discussione e all'approvazione del Parlamento.

Se è vero che l'ente per le ville venete ha operato meritoriamente e se non sfugge a nessuno l'esigenza di costituire un consorzio per la conservazione delle ville vesuviane, credo che i due provvedimenti, pur essendo qualificanti, si muovano settorialmente. Ritengo che oggi sia giunto il tempo di fare un discorso globale sulla conservazione del patrimonio artistico del nostro paese. Sarebbe inoltre opportuno che la commissione Papaldo sottoponesse all'esame della nostra Commissione le proposte che ha formulato per la soluzione di questo problema.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Penso che ora, in attesa di provvedimenti di più largo respiro, la Commissione possa approvare il disegno e la proposta di legge in esame.

MORO DINO. Anche noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge concernente le Ville Venete e della proposta di legge riguardante le Ville Vesuviane.

PRESIDENTE. A causa di una votazione a scrutinio segreto in Aula, sospendo la seduta per 15 minuti.

La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 12,30.

LOPERFIDO. Anche io sono sostanzialmente d'accordo con quanto affermava il relatore Bertè a proposito dei due provvedimenti al nostro esame, provvedimenti che hanno tra loro un certo collegamento in quanto intervengono in un settore ben individuabile, nel quale esistono problemi particolari di natura artistica e culturale la cui soluzione viene sollecitata continuamente dall'opinione pubblica.

Quindi i due provvedimenti di questa mattina possono essere utilmente approvati perché avvicinano, secondo me, certi tempi e costituiscono un ulteriore pungolo per rimediare a quei ritardi che indubbiamente ci sono stati in questo settore e su cui sono certo che l'onorevole Rosati (che qui degnamente rappresenta il Governo) è certamente d'accordo. Tanto più che, sopravvivendo l'onorevole Rumor alla crisi di Governo, si è potuta salvare anche quella commissione nata sotto la pre-

sidenza di Rumor (con l'attenta e sollecita opera dell'onorevole Bisaglia) che ha appunto come compito quello di intervenire per coordinare tutte le iniziative che riguardano il patrimonio artistico.

Queste osservazioni di carattere generale non mi impediscono di far rilevare che forse il provvedimento riguardante le ville vesuviane poteva essere ulteriormente allargato alle ville campane (l'ente per le ville venete comprende tre regioni, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, anche se quest'ultima solo in piccola parte).

Proporremo quindi emendamenti in tal senso e credo che tutti potranno accoglierli perché non intaccheranno certo né lo spirito né la sostanza del provvedimento, ma riguarderanno solo l'opportunità di comprendere criteri e concetti estensibili anche alle ville campane. All'articolo 2 proporremo un emendamento che tenderà a far comprendere nella migliore « utilizzazione » il godimento di questi beni da parte del pubblico in modo da non avere limitazioni in tal senso.

Per quanto riguarda la composizione del consorzio proporremo che facciano parte dello stesso anche i sindacati maggiormente rappresentativi proprio per garantire un determinato rapporto di interessi culturali con i lavoratori e con la collettività.

Proporremo anche che si proceda ad una rigorosa ricognizione relativa al settore interessato dai due provvedimenti.

Con le considerazioni che ho fatte e con gli emendamenti che successivamente presenteremo, il nostro gruppo si dichiara senz'altro favorevole ad accogliere i due provvedimenti.

LEZZI. Desidero ringraziare lei, signor Presidente, il sottosegretario onorevole Rosati e in particolare il relatore, onorevole Bertè, il quale ha svolto un egregio lavoro per quello che riguarda la proposta di legge che porta il mio nome ma che io considero rispecchi anche il pensiero di coloro che mi hanno preceduto su questa strada.

Esprimo inoltre parere favorevole agli emendamenti che sono stati preannunciati dall'onorevole Loperfido, in particolare per quanto riguarda l'estensione di questo provvedimento alle ville campane.

BRONZUTO. Ritengo che questo provvedimento che limita la sua azione solo alle Ville vesuviane (e solo a quelle del XVIII secolo) sia molto restrittivo. Conosco bene questa zona e so che esistono ville di secoli di-

versi, che hanno un valore artistico e culturale, che hanno bisogno di interventi urgenti per il loro mantenimento.

Voi tutti sapete che questa proposta di legge, ripresa dall'onorevole Lezzi e di cui già furono proponenti i senatori comunisti nella passata legislatura, ha trovato la sua nascita in occasione della constatazione della gravità del dissesto della villa Campolieto, dovuto purtroppo all'incuria degli enti pubblici e dello Stato.

Il colonnato interno è quasi completamente irrecuperabile; le sale sono del tutto fatiscenti.

Io sono favorevole all'approvazione di questo provvedimento di legge; vorrei però che esso non fosse limitato alle ville vesuviane del XVIII secolo, ma desidererei che venisse esteso a tutte le ville di particolare interesse culturale e artistico. Sono favorevole poi allo emendamento che propone di proteggere, oltre ai parchi, i giardini delle ville stesse.

Un'altra questione che, secondo me, dovrà essere affrontata con grande serietà è quella che riguarda il diritto di proprietà su queste ville campane. Io so, per esperienza, che le ville vesuviane, nel corso dei secoli, sono state spezzettate e suddivise, per cui ora esiste una miriade di proprietari; esse sono abitate da decine di famiglie, che vivono in condizioni igieniche molto disagiate. I proprietari, inoltre, non hanno nessuna possibilità di intervenire per restaurare questi monumenti: è veramente necessario, quindi, che lo Stato intervenga espropriando questi immobili. A mio parere, essi potrebbero essere adibiti ad attività di carattere pubblico.

Concludo aggiungendo che presenterò alcuni emendamenti alla proposta di legge Lezzi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BERTÈ, *Relatore*. Noto con compiacimento che questi due provvedimenti di legge hanno ottenuto, nel loro complesso, l'unanime consenso della Commissione. Per quanto riguarda gli emendamenti annunciati, mi riservo di esaminarli non appena saranno presentati.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi riservo di pronunciarmi qualora vengano proposti degli emendamenti. Vorrei però invitare la Commissione a non presentare modifiche alle proposte di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2078. Poiché ai primi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

« L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 1975. Nessun contributo obbligatorio è dovuto dagli Enti consorziati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 26 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione del progetto e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori per i quali siano stati concessi i mutui ai sensi dell'articolo 21, sono demandate alla competente Soprintendenza ai monumenti, che vi provvede di concerto con l'Ente ».

(È approvato).

ART. 3.

La lettera f) dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituita dalla seguente:

« f) dai Soprintendenti ai monumenti e dai Soprintendenti alle Gallerie per le province di cui all'articolo 2 ».

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, già modificato dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dalla seguente:

« Su richiesta del proprietario, che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 19, il Consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni né superiore a 20.

Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'Ente, provvede il Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione rimette al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — i

piani di ammortamento dei mutui in essere all'atto della cessazione dell'Ente.

Il Comitato esecutivo può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore del 25 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

a) condizioni economiche disagiate del proprietario;

d) reddito realizzato dalla Villa;

c) interesse artistico o storico della Villa;

d) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro.

Al proprietario, che, trovandosi in condizioni economiche disagiate, eseguisca senza beneficiare del mutuo, lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente Soprintendenza, può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta ».

(È approvato).

ART. 5.

L'articolo 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, già modificato dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

« Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per le Ville Venete non più di sei impiegati statali di ruolo così distribuiti:

un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente a un ruolo di architetti, ingegneri o geometri;

un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;

due impiegati di carriera esecutiva;

un impiegato di carriera ausiliaria.

Il personale di cui al precedente comma è collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Entro il limite numerico di cui al primo comma, l'Ente può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione ad assumere, con contratto a termine, personale in sostituzione di quello previsto nel comma medesimo.

In caso di necessità, l'Ente può affidare incarichi di lavori a non più di due persone dotate di particolare competenza nel campo

della valorizzazione e del restauro delle Ville Venete, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

È concesso all'Ente per le Ville Venete un contributo annuo di lire 200.000.000 per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1975, a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere annuo derivante dalla concessione del contributo di cui al precedente comma, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2526 e n. 2546 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1969 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi, fino al 1975, per l'importo di lire 100.000.000 per ciascuno dei detti capitoli.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione Bilancio propone, nel parere appena trasmessoci, il seguente emendamento:

« *Modificare l'articolo 6 come segue:*

È concesso all'Ente per le ville venete un contributo annuo di lire 200 milioni per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1976, a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere annuo derivante dalla concessione del contributo di cui al precedente comma, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2526 e n. 2546 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi fino al 1976 per l'importo di lire cento milioni per ciascuno dei predetti capitoli.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprie decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo proposto dalla Commissione Bilancio e Partecipazioni statali.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordina-

mento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge Lezzi n. 2285.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Per provvedere al restauro ed alla valorizzazione delle ville vesuviane del XVIII secolo, è costituito, sotto la vigilanza e la tutela del Ministero della pubblica istruzione, un consorzio tra lo Stato e l'amministrazione provinciale di Napoli.

Del consorzio possono, altresì, essere chiamati a far parte le amministrazioni comunali e gli istituti di credito della provincia di Napoli, nonché l'ente provinciale per il turismo di Napoli.

L'onorevole Bronzuto propone il seguente emendamento: *sostituire alle parole* « vesuviane del XVIII secolo » *le parole* « campane di particolare valore storico, artistico e culturale ».

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che se questo emendamento dovesse essere approvato, dovremo richiedere su di esso il parere della Commissione Bilancio.

BRONZUTO. Potrei sopprimere la parola « campane ».

PRESIDENTE. Essendo sempre estensivo, l'emendamento avrebbe bisogno del parere della V Commissione.

BRONZUTO. Il parere della V Commissione è necessario soltanto se viene modificata la spesa.

PRESIDENTE. Quando si modifica il testo e si prevede una estensione, ovviamente deve esserci il parere della Commissione Bilancio poiché l'aumento di spesa è indubbio.

BRONZUTO. Il contributo, però, rimane sempre lo stesso.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Commissione Bilancio non deve stabilire soltanto se la somma è disponibile o meno, ma anche se essa è proporzionata alla destinazione.

BERTÈ, *Relatore*. Come relatore potrei essere favorevole all'emendamento nella sua seconda stesura e cioè: « di particolare valore

storico, artistico e culturale », sebbene debba precisare che gli intenti della proposta di legge Lezzi siano proprio questi. Sul problema della estensione del provvedimento alle ville campane, potrei essere favorevole in linea di principio, ma riferendomi a quanto è stato detto anche nella relazione introduttiva, non ritengo che questo sia il momento di allargare le finalità, proprio perché è stato approvato un certo stanziamento.

È vero quanto ha detto l'onorevole Bronzuto che non è necessario rinviare alla Commissione Bilancio il provvedimento per il parere sull'eventuale emendamento, nel caso in cui non si chieda un aumento dello stanziamento, ma con le cifre che sono a nostra disposizione come è possibile incidere su di un'area più ampia? Su questo punto ho dei dubbi.

Pertanto, il relatore esprime parere contrario sull'emendamento, mentre potrebbe essere favorevole — e si rimette alla Commissione — ad aggiungere le parole « di particolare valore storico, culturale e artistico ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, mantiene il suo emendamento non accettato dal Governo né dal relatore?

BRONZUTO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

L'onorevole Bronzuto propone al secondo comma il seguente emendamento:

Sopprimere le parole « altresì, essere chiamati a ».

BRONZUTO. L'emendamento tende a stabilire che le amministrazioni comunali possono far parte del consorzio di loro volontà. Se un'amministrazione comunale decide, per esempio, di versare dieci milioni, il Consorzio deve accettare.

BERTÈ, *Relatore*. Sono d'accordo.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Governo è favorevole. Tuttavia ho qualche perplessità di ordine funzionale per il Consorzio.

Pongo in votazione l'emendamento Bronzuto del quale ho dato testè lettura.

(È approvato).

Sempre all'articolo 1 il deputato Loperfido ha presentato il seguente emendamento:

alla fine del secondo comma aggiungere le seguenti parole: « e i sindacati maggiormente rappresentativi ».

BERTÈ, *Relatore*. Esprimo la mia perplessità di fronte a questo emendamento. Sono senz'altro d'accordo che si debba aprire la partecipazione a questo tipo di consorzi a tutte le componenti culturali interessate, però mi chiedo perché debbano essere specificatamente citati nel testo di legge i soli sindacati.

LOPERFIDO. Sono passati alcuni anni dalla legge relativa all'ente per le Ville venete e sono successe molte cose. I sindacati ormai si pongono problemi relativi alla difesa del patrimonio culturale e possono senz'altro rappresentare elemento di propulsione ad una migliore utilizzazione del patrimonio culturale stesso. Tanto più che nel caso specifico « possono » partecipare alla composizione di simili enti, non « debbono ».

BERTÈ, *Relatore*. Anche se comprendo lo dell'emendamento Loperfido rimane viva in me qualche perplessità che ho manifestato prima. Mi rimetto, comunque, alle decisioni della Commissione.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono d'accordo con quanto è formulato nell'emendamento Loperfido, anche se mi spiace che nasca una diversità di opinione su questo punto. Ritengo che l'inserimento dei sindacati (anche se oggi ad affermare queste cose si rischia di crearsi molte antipatie) nella composizione dell'ente delle Ville vesuviane non sia pertinente con il provvedimento stesso.

Qui stiamo configurando un consorzio che ha come compiti la valorizzazione e la ristrutturazione di determinate ville facenti parte del nostro patrimonio culturale. Se si approvasse l'emendamento Loperfido certamente i sindacati rivendicherebbero la loro presenza in questi enti e a me sembra che riconoscere un principio del genere non abbia niente a che vedere con la valorizzazione e la restaurazione di queste determinate ville. Si potrebbe invece permettere la partecipazione a tutti gli

enti culturali interessati ad opere del genere e quindi si dovrebbe trovare una espressione più generica che non quella riguardante i sindacati: cioè quella per esempio che stabilisce che « a far parte di questi consorzi possono essere compresi, a certe condizioni, tutti quegli enti e organismi che sono interessati alla valorizzazione e alla restaurazione in generale di beni appartenenti al patrimonio culturale » (per esempio le amministrazioni comunali, i circoli culturali, le università, gli enti provinciali del turismo). O innoviamo in questo senso oppure, secondo me, l'introduzione dei sindacati alla partecipazione a questo consorzio verrebbe a snaturare il provvedimento stesso.

Ritengo, perciò, che si debba o mantenere l'attuale formulazione dell'articolo oppure trovare una formula più appropriata che permetta a tutti gli enti interessati di far parte di questo consorzio.

PRESIDENTE. Potremmo lasciare il testo così come è formulato e rinviare questa proposta di partecipazione a quando si discuterà sul disegno di legge che riguarda la protezione del paesaggio artistico e culturale del nostro Paese.

LOPERFIDO. Ribadisco la mia opinione. Cioè a me pare necessario introdurre questo elemento di partecipazione dei sindacati alla risoluzione di problemi importanti relativi al nostro patrimonio culturale, anche perché esistono alcuni elementi che (durante questi ultimi anni) hanno unito la cultura e la natura artistica dei beni del nostro patrimonio alla sensibilità dei lavoratori e dei cittadini.

L'introduzione dei sindacati ha lo scopo di consentire quell'opera di valorizzazione di cui parlava egregiamente l'onorevole sottosegretario. Le organizzazioni sindacali più rappresentative, a nostro parere, dovrebbero promuovere e garantire la partecipazione dei lavoratori alle attività di salvaguardia di questi monumenti. Il problema, oggi, è molto grave ed urgente e quindi è necessaria anche la presenza fattiva dei sindacati negli enti che si occupano della tutela delle ville vesuviane; presenza, del resto, facoltativa, non obbligatoria, per cui non comprendo le obiezioni dell'onorevole Rosati.

Concludo, quindi, riaffermando di nuovo la necessità di introdurre una rappresentanza degli enti maggiormente interessati alla tutela di questi monumenti nel costituendo consorzio tra lo Stato e l'amministrazione provinciale

di Napoli, e insistendo per la votazione del nostro emendamento.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per le ragioni esposte in precedenza, insisto nel dichiararmi contrario all'emendamento Loperfido.

BADALONI MARIA. Il mio gruppo è contrario a questo emendamento perché ritiene che su questo argomento debba avvenire una discussione: non ha senso innovare unilateralmente.

LOPERFIDO. Una legge è sempre un fatto innovativo.

BADALONI MARIA. Ripeto, a nostro giudizio non si può procedere ad una riforma unilaterale, ma occorre aprire una discussione sulla materia per giungere ad una sua innovazione completa, armonica. A noi sembra che, come per le ville venete si è rispettato il testo della legge, così lo si possa rispettare per le ville vesuviane.

LOPERFIDO. Noi non abbiamo introdotto alcuna modifica.

LEZZI. Mi pare che non si parli solo di restauro di questi monumenti, ma anche di una loro utilizzazione pubblica.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io credo nel sistema rappresentativo dettato dalla nostra Costituzione. A mio giudizio, il discorso che si deve fare è questo: se noi affermiamo l'incapacità delle amministrazioni comunali a rappresentare gli interessi culturali dei cittadini italiani, non è la presenza dei sindacati nelle amministrazioni comunali che possa sanare questa situazione. La dialettica non si svolge solo imprigionandola nella compresenza dei sindacati nei consorzi, ma anche sotto forme diverse.

Io sono di questa opinione e lei non può pretendere che le mie convinzioni personali coincidano con le sue: io ho sempre espresso i miei consensi o i miei dissensi sulla base di profonde convinzioni. La Commissione è libera di decidere come meglio crede, io mi limito semplicemente ad esprimere il mio parere contrario a questo emendamento.

MORO DINO. Nessuno pretende di imporre modificazioni al pensiero altrui.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Loperfido all'ultimo comma dell'articolo 1, di cui do nuovamente lettura:

Dopo le parole « ente provinciale per il turismo di Napoli », aggiungere le parole « e i sindacati maggiormente rappresentativi ».

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 che risulta pertanto così formulato:

« Per provvedere al restauro e alla valorizzazione delle ville vesuviane del XVIII secolo, è costituito, sotto la vigilanza e la tutela del Ministero della pubblica istruzione, un consorzio tra lo Stato e l'amministrazione provinciale di Napoli.

Del consorzio possono far parte le amministrazioni comunali e gli istituti di credito della provincia di Napoli, nonché l'ente provinciale per il turismo di Napoli ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Il consorzio ha lo scopo di provvedere, in concorso con il proprietario ovvero a lui sostituendosi, al consolidamento, al restauro, nonché alla migliore utilizzazione delle ville vesuviane di cui al precedente articolo 1.

L'onorevole Bronzuto propone il seguente emendamento:

All'ultima riga sostituire la parola « vesuviane » con le parole « campane e dei parchi annessi ».

L'emendamento presentato dall'onorevole Bronzuto è precluso dalle precedenti votazioni.

Gli onorevoli Loperfido e Raicich hanno presentato il seguente emendamento:

Alla prima riga, dopo la parola « provvedere » aggiungere le parole « previa ricognizione ».

BERTÈ, *Relatore*. Sono d'accordo.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Loperfido e Raicich.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 quale risulta dall'emendamento testè approvato:

« Il consorzio ha lo scopo di provvedere, previa ricognizione, in concorso con il proprietario ovvero a lui sostituendosi, al consolidamento, al restauro, nonché alla migliore utilizzazione delle ville vesuviane di cui al precedente articolo 1 ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

I proprietari delle ville di cui al primo comma dell'articolo 1 hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro, necessari per assicurarne la conservazione ovvero impedirne il deterioramento.

Qualora i proprietari non provvedano direttamente ai lavori di cui al comma precedente, il consorzio può intimare loro che intende sostituirsi nella esecuzione di detti lavori, salvo rivalsa a carico del proprietario inadempiente.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la sistemazione dei parchi annessi alle ville.

L'onorevole Loperfido propone il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole « dei parchi » aggiungere le altre « e giardini ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo risultante dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Qualora il proprietario si assuma di fare i lavori di cui al precedente articolo 3, il consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. Qualora le condizioni economiche del proprietario siano particolarmente disagiate, il consorzio può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale.

L'onorevole Loperfido propone il seguente emendamento:

Sostituire alle parole « al 20 per cento » le altre « al 25 per cento ».

Ricordo di nuovo che qualora questo emendamento fosse approvato, il provvedimento dovrebbe ritornare per il parere alla Commissione Bilancio.

Onorevole Loperfido, mantiene il suo emendamento?

LOPERFIDO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

A garanzia dei crediti che deriveranno dalla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 3, il consorzio iscrive ipoteca sul monumento restaurato.

Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a garantire il credito o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il consorzio può deliberare di acquistare l'immobile ovvero di promuoverne la espropriazione.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

A tutti gli occupanti delle ville che siano costretti al rilascio dovrà essere offerto altro idoneo alloggio a cura dell'Istituto case popolari della provincia di Napoli.

L'esecuzione del rilascio è subordinata alla concessione dell'alloggio.

L'onorevole Bronzuto propone il seguente emendamento:

Sostituire alle parole « a cura dell'Istituto case popolari » le altre « a cura di enti di edilizia pubblica ».

CALVETTI. Ritengo che non sia possibile accettare questo emendamento perché si potrebbe creare della confusione. L'edilizia si distingue in convenzionata e sovvenzionata, e normalmente fa capo alle cooperative la cui

competenza è attribuita all'Istituto autonomo case popolari. Pregherei, quindi, l'onorevole Bronzuto di non insistere su questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, mantiene il suo emendamento?

BRONZUTO. No, signor Presidente, ma dobbiamo ricordare che in queste ville abita della povera gente alla quale dobbiamo dare una casa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Il consorzio può contrarre mutui con istituti di credito. L'ammontare complessivo dei mutui contratti non può, comunque, comporre una annualità di ammortamento superiore al 25 per cento del contributo statale di cui al successivo articolo 8.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Al consorzio per il restauro e la valorizzazione delle ville vesuviane del XVIII secolo è concesso un contributo statale di lire 600 milioni, in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1974, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

L'onorevole Bronzuto propone il seguente emendamento:

Sostituire alle parole « di lire 600 milioni, in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1974, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione » le altre « di lire 200 milioni per anno a partire dal 1970, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, mantiene il suo emendamento?

BRONZUTO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 120 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione rispettivamente di lire 80 milioni e di lire 40 milioni degli stanziamenti dei capitoli 2526 e 2546 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Bronzuto propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede con riduzioni rispettivamente di lire 140 milioni e di lire 60 milioni degli stanziamenti dei capitoli 2526 e 2546 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo ».

BRONZUTO. Ritiro questo mio emendamento, avendo ritirato anche il precedente, al quale questo si riferisce, all'articolo 8.

RAUSA. Signor Presidente, vorrei ricordare l'esigenza di porre allo studio una legge di ordine generale per la salvaguardia di tutti i monumenti di qualsiasi zona. Questa proposta di legge non serve certamente a garantire la conservazione del ricchissimo patrimonio artistico italiano. Ho voluto dire questo perché poi non venga fatta l'accusa di settorialismo ad altre proposte di legge che, invece, interessano larghe categorie di cittadini in molte regioni del territorio nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 16.

Discussione della proposta di legge Badaloni Maria ed altri: Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali (2076).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della proposta di legge Badaloni Maria ed altri, n. 2076.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.

Parimenti ai fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalità indicate nel comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti professionali di Stato, allo scopo di estendere la durata a cinque anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale. I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici.

Parimenti a fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione artistica saranno istituiti, con le modalità indicate nel primo comma, presso istituti d'arte, allo scopo di estenderne la durata a cinque anni, corsi biennali di formazione culturale e artistica a livello di scuola secondaria artistica di grado quinquennale.

I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente articolo non potranno superare il numero di 50; i corsi di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di 350.

I risultati della sperimentazione saranno valutati dalla commissione di cui al primo comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento ».

RAICICH. Il nostro gruppo, nell'esaminare con la dovuta attenzione la proposta di legge in esame, ha valutato tre possibilità di emendamento.

Con una prima modifica, cerchiamo di migliorare la legge 27 ottobre 1969, n. 754, basandoci sull'esperienza di questi ultimi mesi derivante dall'applicazione della legge n. 754.

Debbo dire subito che, a quanto mi risulta, i corsi speciali tendenti ad accentuare la componente culturale del primo biennio professionale sono rimasti lettera morta. Cioè, questa legge varata nell'ottobre 1969, che doveva entrare in vigore nell'anno scolastico 1969-70, è rimasta inapplicata, per un parere espresso dalla maggioranza della Commissione consultiva, o del ministro competente. Quindi questi corsi sperimentali, previsti sulla carta, in realtà non esistono. Avremmo avuto, indubbiamente, la possibilità di intervenire su tutto il corpo dell'articolo sulla scorta dell'esperienza acquisita in questi mesi di lavoro; ma il coacervo che ne sarebbe derivato avrebbe peggiorato la situazione: siamo abbastanza realisti per renderci conto di ciò.

Abbiamo preferito prendere in esame unicamente il comma che nello stampato è terzo, ma in realtà è quarto, istitutivo dei corsi negli istituti d'arte. E qui noi proponiamo alcune modifiche formali, non sostanziali; se i corsi, come hanno affermato l'onorevole Maria Badaloni e il relatore esistono già, essi hanno alle spalle tutta una serie di esperimenti, positivi o negativi che siano; inoltre non si prevede un numero chiuso ma sono riconosciuti, mi pare di aver capito, tutti i corsi attualmente esistenti, e anzi ne sono istituiti dei nuovi dove ve ne sia richiesta. Non vedo quindi che consistenza abbia quel criterio della sperimentazione che trovava invece giustificazione nella riduzione numerica dei corsi presso gli istituti professionali. Perciò proporrei di sopprimere il terzo comma dell'articolo 1; infatti, non si tratta di sperimentazione, ma di consolidamento di istituzioni già esistenti: bisogna onestamente riconoscerlo.

Il secondo emendamento che proponiamo tende a sostituire nello stesso comma la parola « artistica » con la parola « secondaria » o, in via subordinata, con le parole « artistica nel quadro dell'istruzione secondaria superiore ». A noi sembra giusto considerare l'istruzione professionale non come un corpo a sé stante, ma come un qualcosa che debba essere studiato e incrementato nel quadro di una

riforma generale di tutta l'istruzione secondaria.

Non vedo perché si debba sostenere che queste nuove istituzioni abbiano validità solo nel quadro della riforma dell'istruzione artistica e non già di tutta l'istruzione secondaria: è una cautela limitativa che non so apprezzare.

Un altro punto che mi lascia perplesso è questo: nel terzo comma dell'articolo 1 non viene specificato il numero dei corsi da istituire. A nostro giudizio si tratta di un fatto positivo, però pensiamo che si debba aggiungere una formula che garantisca a tutti gli alunni degli istituti d'arte, indipendentemente dal fatto che questi corsi esistano già, oppure non siano stati ancora creati, la parità dei diritti, l'accesso all'università, la possibilità di conseguire il diploma d'arte applicata, ecc. per evitare che un alunno che fa richiesta, per esempio, per Sinalunga, non veda rispettato questo suo legittimo desiderio. Per questi motivi ho proposto l'emendamento aggiuntivo « che ne facciano richiesta »; per il resto, non ho altri emendamenti da proporre all'articolo 1.

BADALONI MARIA. Da parte mia non ho alcuna difficoltà ad accettare l'aggiunta, al quarto comma dell'articolo 1: « nel quadro dell'istruzione secondaria superiore » dopo le parole « dell'istruzione artistica ». Mi sembra infatti che sia un chiarimento opportuno, sul quale pertanto concordo. Concordo anche sul terzo subemendamento Raicich, quello che dice: « che ne facciano richiesta ». Avrei piuttosto qualche perplessità (sempre per l'equiparazione — tenuta presente in questa proposta di legge — tra quello che si è fatto per gli istituti professionali, e quello che si fa per l'istruzione artistica) circa il togliere « ai fini di sperimentazione ». Noi non intendiamo con questa legge riformare l'istruzione artistica nel quadro dell'istruzione secondaria; quindi diamo, anche a questi corsi che si aggiungono, valore di sperimentazione, proprio perché l'obiettivo di questa legge non è la riforma dell'istruzione artistica.

SPITELLA, *Relatore*. Sono dello stesso avviso della onorevole Badaloni. Mi pare sia opportuno lasciare l'indicazione « ai fini di sperimentazione ». Posso accettare il subemendamento Raicich « che ne facciano richiesta », come pure sono favorevole agli emendamenti Badaloni concernenti gli spostamenti dei commi dell'articolo 1, che danno una migliore strutturazione logica all'articolo stesso.

PRESIDENTE. Il deputato Badaloni Maria propone il seguente emendamento all'articolo 1:

L'ultimo periodo del secondo comma, sostituisce, nel testo, il terzo comma.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'emendamento Badaloni Maria sostitutivo del quarto comma e dei tre subemendamenti Raichich ad esso relativi.

RAICHICH. Ritiro il mio primo subemendamento: *sopprimere le parole*: « ai fini di sperimentazione ».

PRESIDENTE. Do lettura del secondo subemendamento Raichich: *dopo le parole*: « istruzione artistica », *aggiungere le parole*: « nel quadro dell'istruzione secondaria superiore ». Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura del terzo subemendamento Raichich: *dopo le parole*: « Istituti statali d'arte », *aggiungere le parole*: « che ne facciano richiesta ». Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'emendamento sostitutivo Badaloni Maria, nel testo risultante dai due subemendamenti testé approvati:

Sostituire il quarto comma come segue:

« Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico 1970-71 e sino alla riforma dell'istruzione artistica nel quadro dell'istruzione secondaria, saranno istituiti presso gli istituti statali d'arte che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere di una Commissione di esperti nominati e presieduta dal Ministro stesso, corsi biennali che estendano la durata degli studi a cinque anni, e consentano ai giovani una formazione culturale ed artistica di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura del seguente emendamento Badaloni Maria:

Collocare il quarto comma come penultimo comma dell'articolo 1.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura del seguente emendamento Badaloni Maria:

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 1 come segue:

« I risultati della sperimentazione saranno valutati dalle commissioni di cui al primo ed al quinto comma, e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, quale risulta dagli emendamenti testé approvati.

(*E approvato*).

L'articolo 1 risulta pertanto del seguente tenore:

« L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

» Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.

Parimenti ai fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalità indicate nel comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti professionali di Stato, allo scopo di estendere la durata a cinque anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici.

I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente articolo non potranno superare il numero di 50; i corsi di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di 350.

Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico 1970-71 e sino alla riforma dell'istruzione artistica nel quadro dell'istruzione secondaria superiore, saranno istituiti presso gli istituti statali d'arte che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del-

la pubblica istruzione previo parere di una commissione di esperti nominata e presieduta dal Ministro stesso, corsi biennali che estendano la durata degli studi a cinque anni e consentano ai giovani una formazione culturale ed artistica di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

I risultati della sperimentazione saranno valutati dalle commissioni di cui al primo e al quinto comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento " ».

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Al termine dei corsi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea universitari. Al decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, sarà annessa una tabella che preciserà la validità dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini della indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai corsi di laurea universitaria.

Al termine dei corsi di cui al quarto comma dell'articolo 1 gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di arte applicata ».

L'onorevole Badaloni Maria propone il seguente emendamento: *sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'articolo 1 gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità d'arte applicata valido per l'ammissione ai corsi di laurea universitari ».

L'onorevole Raicich propone il seguente emendamento all'emendamento Badaloni: *aggiungere dopo le parole:* « per l'ammissione » *le altre:* « alle carriere di concetto della pubblica amministrazione e ».

RAICICH. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento al relatore ed al rappresentante del Governo. Mentre il diploma di

maturità professionale è dichiarato equipollente e valido per l'ammissione alle carriere di concetto, e si prevede un decreto del Presidente della Repubblica per la fissazione delle norme, nel comma sostitutivo presentato dall'onorevole Badaloni si parla soltanto di ammissione ai corsi di laurea universitaria.

Ora, io non ritengo che coloro che abbiano frequentato il biennio possano avere questa ammissione; ciò anche per le ragioni espresse a suo tempo dall'onorevole Badaloni e cioè che questi corsi hanno dei programmi che sono diversi l'uno dall'altro. Non ritengo quindi, che lo Stato, che di solito è molto oculato nel misurare la validità dei titoli, abbia già concesso questa ammissione alle carriere di concetto della pubblica amministrazione. Pertanto, nel dubbio, sarei del parere che, anche nel comma proposto dall'onorevole Badaloni, debba essere specificato che il titolo è valido anche per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni.

BADALONI MARIA. Il riferimento ad altri istituti, come a quelli tecnici o professionali non si può fare. Per quanto riguarda la validità del titolo per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, dobbiamo tener presente che è già considerato valido non solo il diploma che si ottiene dopo il biennio, ma addirittura il diploma di istituto d'arte. Più volte i possessori di questo diploma hanno presentato domanda per l'ammissione ai concorsi di cui si parla, e il Consiglio di Stato ha espresso il suo parere favorevole per l'accettazione di queste domande di ammissione.

Teniamo presente, inoltre, che il possesso del diploma d'arte consente l'insegnamento del disegno nelle scuole medie; questo diploma, quindi, è considerato come un titolo di studio di secondo grado. Questi i motivi per i quali manca la dizione, alla quale ha fatto riferimento il collega Raicich, dal mio comma sostitutivo. Comunque, possiamo anche aggiungere quanto l'onorevole Raicich ha proposto.

SPITELLA *Relatore*. Sono d'accordo.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento presentato dall'onorevole Raicich.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Badaloni e testé emendato.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

« L'articolo 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Al termine dei corsi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea universitari. Al decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, sarà annessa una tabella che preciserà la validità dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini della indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonché a corsi di laurea universitaria.

Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità d'arte applicata valido per l'ammissione alle carriere di concetto nella pubblica amministrazione e ai corsi di laurea universitari » ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e di esame dei corsi previsti dai commi primo, secondo, terzo e quarto del precedente articolo 1, nonché le modalità di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 3 saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio superiore per la pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e la commissione di cui al primo comma dello stesso articolo 1, e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione ».

L'onorevole Maria Badaloni propone i seguenti emendamenti:

Al primo comma, quinto rigo, sopprimere la parola: « primo »;

Al primo comma, undicesimo rigo, sostituire alle parole: « e alla Commissione di cui al primo comma », le parole: « e le Commissioni di cui ai commi primo e quarto ».

Pongo in votazione il primo emendamento Badaloni.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Badaloni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 quale risulta dagli emendamenti testé approvati:

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Gli orari e i programmi orientativi di insegnamento e di esame dei concorsi previsti dai commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo 1, nonché le modalità di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 3 saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione sentiti il Consiglio superiore per la pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e le Commissioni di cui ai commi primo e quinto dello stesso articolo 1, e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« L'insegnamento teorico e pratico nei corsi previsti dai primi quattro commi del precedente articolo 1 sarà affidato a personale fornito di particolare specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica, scelto secondo criteri fissati con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentita la commissione di cui al primo comma dello stesso articolo 1 ».

L'onorevole Maria Badaloni propone il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire alle parole: « sentita la Commissione di cui al primo comma, *le parole:* « sentite le Commissioni di cui al primo e quinto comma ».

L'onorevole Pascariello propone il seguente emendamento:

Dopo le parole: « sarà affidato », *aggiungere le parole:* « con nomina a tempo indeterminato ».

PASCARIELLO. Non capisco per quale motivo attualmente nei corsi sperimentali esistenti presso gli istituti professionali alcuni insegnanti non godano della nomina a tempo indeterminato come tutti gli altri insegnanti: mi sembra giusto porre rimedio a questa situazione di disparità.

RAUSA. Si riferisce agli esperti?

PASCARIELLO. Sì, parlo anche degli esperti.

SPITELLA, *Relatore*. La regolamentazione elaborata dalla nostra Commissione è più complessa e articolata perché si basa su una serie di ipotesi. In primo luogo, per l'insegnamento nei corsi sperimentali sono utilizzati insegnanti di ruolo in servizio presso gli istituti stessi; in loro mancanza, ci si rivolge al personale insegnante con nomina a tempo indeterminato; nel caso in cui questo non sia disponibile, si ricorre al personale di ruolo in servizio presso altri istituti.

Mi sembra, quindi, che l'emendamento proposto dall'onorevole Pascariello non abbia alcuna motivazione.

PASCARIELLO. Lo si potrebbe modificare: ma è interessante specificare che questi insegnanti debbano ottenere la nomina a tempo indeterminato.

BADALONI MARIA. Mi pare che un emendamento di questo tipo possa essere riferito più propriamente alla norma concernente la adozione del « posto-orario » non all'articolo che stiamo esaminando.

PASCARIELLO. Non capisco per quale motivo lo si dovrebbe respingere.

SPITELLA, *Relatore*. In questi giorni si è riunita di nuovo la commissione per la elaborazione dell'ordinanza ministeriale per

l'anno prossimo: nota caratteristica di questo documento è che sarà utilizzato personale particolarmente qualificato per l'insegnamento nei corsi speciali.

PASCARIELLO. Di fatto ciò non si verifica, perché altrimenti non avrei sollevato la questione.

SPITELLA, *Relatore*. Evidentemente non si sono osservate le disposizioni sulla materia.

PASCARIELLO. I provveditori interpellati hanno confermato che non conferiscono la nomina a tempo indeterminato perché si tratta di personale destinato all'insegnamento nei corsi speciali.

BADALONI MARIA. Mi pare che questa questione vada chiarita in sede amministrativa.

PASCARIELLO. Io proporrei, allora, un articolo aggiuntivo all'articolo 4, in cui si dica che gli incarichi per l'insegnamento, dove non esistano professori di ruolo, sono conferiti a tempo indeterminato.

BADALONI MARIA. Mi pare che non si possa accettare questa soluzione.

PASCARIELLO. Bisognerebbe specificare che si tratta di insegnanti dei corsi sperimentali, perché è proprio questa l'eccezione sollevata dai provveditori.

PRESIDENTE. Non mi pare logico inserire una affermazione di questo tipo nel progetto di legge Badaloni Maria ed altri; mi pare che essa trovi più opportuna collocazione nell'altro provvedimento già al nostro esame. Credo, inoltre, che nella legge sulla sperimentazione negli istituti professionali non esista alcuna indicazione in questo senso.

RAICICH. Vorrei ricordare ai colleghi che, dopo la conclusione della discussione sulla proposta di legge riguardante la sperimentazione negli istituti professionali, fu presentato e accolto un ordine del giorno che impegnava il Governo, a non derogare, per quanto attiene al conferimento degli incarichi, alle disposizioni vigenti negli istituti professionali. Questa esigenza, a mio giudizio, è propria anche degli istituti d'arte; cioè a me sembra che, avendo regolato uniformemente tutta la materia riguardante gli istituti professionali e gli

istituti d'arte, non si possa inserire un emendamento di questo genere.

Io non so se nell'ordinanza elaborata dalla commissione ministeriale e firmata dal Ministro siano contenute deroghe a questo impegno assunto di fronte al Parlamento. Le ricordo che l'onorevole Spitella diceva che gran parte del personale è personale di ruolo che viene comandato da altre sedi. Poi c'è una situazione atipica, che è quella di alcuni esperti: esperti in conversazioni in lingua straniera, o in determinati insegnamenti tecnici, e così via. Però non credo che ci siano deroghe vere e proprie alla situazione.

Negli istituti d'arte la questione è alquanto delicata, proprio per l'incerta configurazione giuridica che finora avevano questi corsi biennali: e da ciò derivava la mia preoccupazione.

Sono a conoscenza di una serie di casi di insegnanti, che hanno avuto delle contestazioni, per cui gli uffici ministeriali hanno dato risposte divergenti, su casi uguali e ciò proprio in merito a questi istituti d'arte. Io perciò penso che non è inopportuna la presentazione dell'emendamento dell'onorevole Pascariello, sul quale la Commissione poi si pronuncerà.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei conoscere qual'è il significato dell'ordine del giorno cui il gruppo comunista ha fatto cenno. Le preoccupazioni che portano gli onorevoli colleghi di parte comunista a proporre questo emendamento, derivano da casi concreti, nei quali i provveditorati non hanno ritenuto di dover applicare — per questi docenti — le norme previste. Ora, se si tratta solo di un problema di interpretazione, credo che il Ministero lo possa risolvere con una ordinanza, cioè in via amministrativa. Del resto, io non ho difficoltà ad accogliere un ordine del giorno. Solo, può darsi che poi il Governo non lo metta in pratica, perché nascono delle difficoltà oggettive; nel qual caso, nulla vieta che io torni in Commissione a spiegare perché non lo si è potuto attuare.

Circa l'emendamento, la mia preoccupazione è quella di non approvare modifiche che mal si conciliano col contesto, e che figurano, direi, fuori posto in un provvedimento che ha tutt'altra destinazione. Vorrei insomma non inserire in questa legge una norma che sembra risolvere il problema, ma che in realtà lo complica, perché può darsi che entri in contraddizione con gli interessi di altri gruppi.

Se però, come ripeto, il problema è solo di interpretazione estensiva, lo si può risolvere, emanando un'ordinanza che dica che, fin quando è applicabile quella norma, è estesa anche ai corsi sperimentali degli istituti professionali e degli istituti d'arte. Se non ci sono dunque altri particolari motivi, pregherei l'onorevole Pascariello di voler ritirare il suo emendamento.

PASCARIELLO. Ritiro il mio emendamento, riservandomi però di presentare un ordine del giorno sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. L'onorevole Badaloni Maria ha presentato i seguenti emendamenti di coordinamento: *al primo comma, quarto rigo, sostituire le parole: « dai primi quattro commi », con le altre: « dal primo, secondo, terzo e quinto comma »;*

al primo comma sostituire alle parole: « sentita la commissione di cui al primo comma », le parole: « sentite le commissioni di cui al primo e quinto comma ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 4, modificato degli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

L'articolo 6 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Ai corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo.

Ai corsi di cui al quarto comma dello stesso articolo, sono ammessi i licenziati degli istituti d'arte di analogo indirizzo ».

L'onorevole Raicich propone il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « di analogo indirizzo ».

RAICICH. L'emendamento da me proposto mi pare che risponda a ragioni evidenti: ci siamo mostrati più aperti in altre questioni più rilevanti, mentre mi pare che con la norma che si propone alla nostra approvazione rischiamo di restringere tutto in una professionalità iper-specifica.

BADALONI MARIA. Ma ci sono materie caratteristiche nei diversi istituti. Alcune materie che, per esempio, si studiano nell'istituto d'arte dei metalli o del tessuto non si studiano in altri. Se prendiamo il caso dell'istituto d'arte per l'arredo della Chiesa e dell'istituto d'arte per l'arredo della nave, non si vede perché dovrebbero studiare determinate materie che sono invece specifiche di questo o quell'istituto.

RAICICH. Io però ho dei timori e delle perplessità. In questa legge è infatti contemplata l'apertura — e mi pare che sia uno dei punti positivi — ai corsi di laurea universitari. Ora se noi apriamo, per esempio, per coloro che escono dall'istituto per l'arredo della nave, dopo il quinquennio, l'accesso alla facoltà di lettere, o ingegneria, o fisica (com'è già legge dello Stato riguardo le estetiste degli istituti professionali femminili), non capisco perché, alla fine del triennio (saranno pochi i casi, ma dove ci sono va tutelata una certa libertà) non si possa permettere di passare a un'altra specializzazione a chi ha fatto tre anni di arredo della chiesa, e per un qualsiasi motivo vuole cambiare. Non comprendo perché dopo questo triennio bisogna essere così rigidi.

BADALONI MARIA. È una questione di non genericità, altrimenti non ha senso la specializzazione.

SPITELLA, *Relatore*. Si potrebbe ipotizzare il passaggio dall'uno all'altro indirizzo senza sbarramenti: ci saranno anche degli indirizzi che sono assimilabili. Ci saranno infatti dei tipi che possono confluire in un unico indirizzo, altri che sono invece fra loro antitetici. Questa materia è un po' difficile da precisarsi, e, pertanto, possiamo anche dire: « di indirizzo analogo o affine », ma bisogna senz'altro che lasciamo poi questa materia ad una regolamentazione successiva (perché effettivamente c'è tutta una gamma di specializzazioni) che non possiamo qui configurare in termini precisi.

RAICICH. Sono d'accordo sul fatto di adottare una formula più liberale; una formulazione legislativa non può che essere liberale. È diverso dagli istituti professionali, e capisco la difficoltà circa il passaggio in questi istituti, ma qui si tratta dello stesso ambiente e ritengo che si possa dare la facoltà di variare queste esperienze. Ritengo che la legge debba consentire questa facoltà. Ho fiducia che i giovani che intraprendono questi studi facciano delle scelte avvedute.

SPITELLA, *Relatore*. Teniamo presente che gli indirizzi sono i più diversi: andiamo, infatti, dalla ceramica ai corsi di palcoscenico, alla tecnica delle comunicazioni di massa, eccetera. Io sarei per lasciare la parola analoghi.

ROSATI, *Sottosegretario per la pubblica istruzione*. Debbo dichiarare di essere contrario a quanto proposto dall'onorevole Raicich. Nel momento in cui stiamo concretando qualche cosa, non può essere fatta una questione di principio. Dobbiamo ricordare che vi è un momento in cui viene scelta la specializzazione nei corsi superiori. L'accesso alle università ha una serie di motivazioni che è inutile stare a ricordare; questi motivi derivano o da anomalie oppure da diversità che hanno creato delle ingiustizie e delle sperequazioni. Pertanto, o si dovrebbe concludere che in questi corsi si fa soltanto della cultura generale, ed allora le cose vanno bene, oppure bisogna lasciare tutto come sta.

Esiste poi un altro problema costituito dal fatto se i privatisti possono accedere a questi corsi. Debbo dire che non possiamo anticipare una questione del genere.

BADALONI MARIA. Potremmo usare la espressione: « di indirizzo affine ».

PRESIDENTE. Onorevole Raicich, mantiene il suo emendamento non accettato dal Relatore, né dal Governo?

RAICICH. Sì, signor Presidente, perché non sono convinto delle argomentazioni portate dall'onorevole Sottosegretario. Nel momento in cui interveniamo per modificare una vecchia realtà, non ritengo che sia opportuno cristallizzare una questione del genere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento formale proposto dall'onorevole Badaloni Maria, di cui do lettura:

Al secondo comma sostituire la parola: « quarto » con « quinto ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Raicich con il quale viene chiesta la soppressione delle parole « analoghi indirizzi ».

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 modificato secondo l'emendamento formale Badaloni.

(È approvato).

L'onorevole Badaloni propone il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo 5-bis:

« Presso gli istituti d'arte in cui nell'anno scolastico 1969-70 abbia funzionato il primo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi superiori d'arte applicata o di disegno industriale a norme del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, verrà istituito nell'anno scolastico 1970-71 il secondo anno dei corsi previsti dal quinto comma dell'articolo 1. Ad esso verranno ammessi, gli alunni che abbiano frequentato con esito positivo il primo anno dei corsi di cui sopra ».

RAICICH. Vorrei un chiarimento. Ritengo che verranno ammessi non solo coloro che hanno frequentato l'anno scolastico 1969-1970, ma anche coloro che hanno frequentato l'anno scolastico 1968-1969.

BADALONI MARIA. Ritenevo la cosa sottintesa; comunque, posso anche aggiungere al mio emendamento le parole « e negli anni scolastici precedenti ».

PRESIDENTE. L'articolo 5-bis risulta pertanto così formulato: « Presso gli istituti d'arte in cui nell'anno scolastico 1969-1970 e negli anni scolastici precedenti abbia funzionato il primo dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi superiori d'arte applicata o di disegno industriale a nome del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, verrà istituito nell'anno scolastico 1970-1971 il secondo dei corsi previsti dal quinto comma dell'articolo 1. Ad esso verranno ammessi gli alunni che abbiano frequentato con esito positivo il primo anno dei corsi di cui sopra ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Maria Badaloni propone il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo l'articolo 5-bis il seguente articolo 5-ter:

« Limitatamente all'anno scolastico 1969-1970 saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al secondo comma dell'articolo 2 da effettuarsi nel mese di ottobre del 1970, gli alunni che abbiano frequentato il secondo

anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, o che abbiano ottenuto la iscrizione al terzo anno della Accademia di belle arti e siano in possesso del diploma di istituto d'arte ».

SPITELLA, *Relatore*. Mi pare si debba correggere la scadenza prevista dall'articolo per gli esami di maturità: penso sia opportuno anticiparla al mese di settembre.

RAICICH. Non so se il Ministero avrà il tempo di predisporre tutto quanto è necessario per lo svolgimento di questo esame di Stato.

SPITELLA, *Relatore*. Il 30 settembre scade la validità della legge che regola lo svolgimento degli esami di maturità.

BARDOTTI. Si potrebbe stabilire: « da effettuarsi dentro il mese di ottobre ».

RAICICH. In ottobre la legge sugli esami di Stato non sarà più valida.

BADALONI MARIA. Potremmo stabilire la data di inizio degli esami di Stato per il 30 settembre e poi portarli avanti fino alla conclusione.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non credo che la legge sia valida fino al 30 settembre.

RAUSA. Possiamo dire « da effettuarsi prima dell'anno scolastico successivo ».

PRESIDENTE. Propongo la dizione: « da effettuarsi entro il 30 settembre ».

RACCHETTI. È necessario, per l'attuazione di questo esame di Stato, che sia ancora valida la legge attuale che regola lo svolgimento degli esami di maturità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5-ter come risulta in seguito alla modifica testè apportata:

« Limitatamente all'anno scolastico 1969-1970 saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al secondo comma dell'articolo 2 da effettuarsi entro il 30 settembre 1970, gli alunni che abbiano frequentato il secondo anno dei corsi biennali di perfezionamento o

dei corsi superiori di magistero o dei corsi d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 244, o che abbiano ottenuto la iscrizione al terzo anno della Accademia di belle arti e siano in possesso del diploma di istituto d'arte ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

L'articolo 9 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio e con quelli stabiliti per effetto della legge 31 ottobre 1969, n. 942, nei capitoli 2004, 2005, 2007, 2032, 2033, 2035, 2037, 2082, 2103, 2106, 2108 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ».

RAICICH. Il nostro gruppo, che si è interessato fattivamente dei problemi concernenti l'istruzione artistica, non può ovviamente dare voto contrario a questo provvedimento che dopo un lungo iter è giunto finalmente all'approvazione da parte di questa Commissione. Però a me pare che un provvedimento di questo genere presenti gravi limiti. Non limiti di improvvisazione, sia ben chiaro: questa accusa non può essere rivolta all'onorevole Badaloni la quale, nel periodo in cui era sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, ha avuto modo di studiare da vicino i problemi che riguardano questo ramo dell'istruzione secondaria superiore. Ma di improvvisazione si tratta in senso lato: infatti, nel momento in cui questo provvedimento di legge sana palesi situazioni di ingiustizia, rischia di produrre situazioni di fatto che non facilitano, ma possono addirittura ostacolare quel processo di unificazione dell'istruzione secondaria superiore a cui, non solo secondo il nostro parere, ma secondo la opinione di esperti, bisognerà giungere in breve tempo.

Per questa ragione, quindi, il nostro gruppo si asterrà dal votare questo provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo sopra letto.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Do ora lettura di un ordine del giorno presentato dagli onorevoli Pascariello, Raicich e Levi Arian Giorgina:

« La VIII Commissione permanente della Camera dei deputati,

constatato che ad alcuni insegnanti nei corsi sperimentali degli istituti professionali vengono conferiti incarichi senza la nomina a tempo indeterminato, di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282,

impegna il Governo

a disporre nelle relative ordinanze ministeriali che nei corsi sperimentali sia degli istituti professionali sia degli istituti d'arte le predette nomine ai docenti non di ruolo sono conferite a tempo indeterminato ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è disposto ad accogliere questo ordine del giorno.

RAICICH. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge Badaloni Maria ed altri.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Badaloni Maria ed altri:
« Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali » (2076):

Presenti	23
Votanti	19
Astenuti	4
Maggioranza	10
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Buzzi, Calvetti, Dall'Armellina, Elkan, Galli, Giordano, Isgrò, Meucci, Nannini, Racchetti, Rausa, Reale Giuseppe, De Ponti, Romanato, Spitella, Ciaffi.

Si sono astenuti:

Skerk, Levi Arian Giorgina, Pascariello.

È in congedo:

Mitterdorfer.

Proposta di legge: Spitella ed altri; Brizioli e Longo Pietro; Maschiella e Caponi; Almirante e Menicacci: « Ammissione degli studenti della università di Assisi nelle università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti » (*Testo unificato già approvato dalla VIII Commissione della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (955-992-988-1178-B):

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bertè, Buzzi, Bini, Calvetti, Canestri, Cingari, Dall'Armellina, Fusaro, Giordano, Giudiceandrea, Granata, Patrini, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Moro Dino, Racchetti, Raicich, Reale Giuseppe, Romanato, Spitella, Caiazza, Tedeschi.

Si è astenuto:

Bronzuto.

È in congedo:

Mitterdorfer.

Disegno di legge: « Modifiche e integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 agosto 1962, n. 1336, relative alle Ville Venete » (2078):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Lezzi: « Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo » (2285):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Buzzi, Bini, Bronzuto, Calvetti, Fusaro, Giordano, Granata, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Meucci, Moro Dino, Pascariello, Racchetti, Raicich, Rausa, Reale Giuseppe, Rognoni, Romanato, Spitella, Caiazza, Tedeschi.

È in congedo:

Mitterdorfer.

La seduta termina alle 17,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO